



Ordinanza del DDPS sui corsi di tiro

(Ordinanza sui corsi di tiro)

Modifica del 23 novembre 2022

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze,
ordina:*

I

L'ordinanza sui corsi di tiro dell'11 dicembre 2003¹ è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta l'ordinanza «monitori dei giovani tiratori» è sostituito con «capi dei giovani tiratori».*

² *In tutta l'ordinanza «epoca» è sostituito con «periodo».*

Art. 4 Indennità per l'uso degli impianti di tiro

¹ Qualora siano utilizzati impianti di tiro civili, i Comuni, i responsabili di impianti di tiro collettivo o le società di tiro ricevono le indennità giusta l'articolo 80 dell'ordinanza del 21 febbraio 2018² concernente l'amministrazione dell'esercito.

² Per l'organizzazione di corsi per giovani tiratori non è corrisposta alcuna indennità.

³ Il responsabile del corso comunica le munizioni messe a disposizione dalle società di tiro per i corsi di tiro tramite il modulo «Accredito munizioni» dell'Aggruppamento Difesa. Le munizioni sono rimborsate dal DDPS.

Art. 5 Indennità

Le indennità per i costi di esercizio versate ai partecipanti ai corsi e ai funzionari sono disciplinate nell'allegato.

¹ RS 512.312

² RS 510.301

Art. 8 Periodo e durata dei corsi

I corsi per monitori di tiro hanno luogo ogni anno da inizio gennaio a fine novembre e durano due giorni.

Art. 9 cpv. 2

² L'istruzione è finalizzata ad abilitare i futuri capi dei giovani tiratori a dirigere autonomamente i corsi per giovani tiratori.

Art. 12 Alloggio e vitto

I costi dell'alloggio e del vitto sono a carico dell'Aggruppamento Difesa. Le spese rimanenti sono a carico dei partecipanti.

Art. 15 cpv. 2

² L'istruzione è segnatamente finalizzata a fare in modo che i giovani tiratori siano in grado di maneggiare con sicurezza il fucile d'assalto 90 e acquisiscano destrezza nel tiro in stand.

Art. 16^{bis} Indennità

¹ Per dare diritto a delle indennità, il corso deve essere superato da almeno tre giovani tiratori.

² Le munizioni sparate dai giovani tiratori che interrompono il corso sono rimborsate alla società di tiro.

Art. 17 cpv. 2

² È consentito iniziare gli esercizi di tiro soltanto dopo il rapporto d'istruzione della commissione di tiro. Il presidente della commissione cantonale di tiro decide in merito alle deroghe.

*Titolo prima dell'art. 19***Sezione 6: Corsi di tiro per ritardatari 300 m***Art. 20* Organizzazione

I corsi di tiro per ritardatari 300 m sono pianificati e organizzati dall'Aggruppamento Difesa con il coinvolgimento dei Cantoni e svolti in collaborazione con la FST.

Art. 21 Periodo

I corsi di tiro per ritardatari 300 m hanno luogo ogni anno nel mese di novembre. Le date sono di volta in volta pubblicate in Internet dall'Aggruppamento Difesa a partire dal mese di settembre.

Art. 23 e 24

Abrogati

Art. 25, rubrica (concerne soltanto il testo francese), cpv. 1, frase introduttiva, e lett. c

¹ La direzione dei corsi di tiro per ritardatari 300 m annuncia all'Aggruppamento Difesa gli obbligati al tiro la cui insufficiente destrezza al tiro è dovuta, in modo evidente o probabile, a motivi di salute. Devono essere allegati:

- c. il libretto delle prestazioni militari;

Titolo prima dell'art. 26

Sezione 7: Corsi di tiro per «rimasti» 300 m

Art. 27 Organizzazione

I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati nei circondari di tiro federali. Tali corsi sono sotto la responsabilità dell'ufficiale federale di tiro competente, che provvede affinché essi si svolgano secondo le regole.

Art. 28 Periodo e luogo dei corsi

I corsi di tiro per «rimasti» 300 m sono organizzati al più tardi entro il 31 maggio dell'anno successivo di norma in impianti di tiro nei circondari di tiro federali. L'ufficiale federale di tiro competente stabilisce il luogo e le date dei corsi.

Art. 29

Abrogato

Art. 30

I corsi di tiro per «rimasti» non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione.

Art. 32

Abrogato

Art. 33, rubrica (concerne soltanto il testo francese)

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport:
Viola Amherd

Allegato
(art. 5)

Elenco delle indennità

N. 1 lett. b

Sono corrisposte le indennità giornaliere seguenti:

- b. 70 franchi, comprese le spese di viaggio, per la partecipazione ai corsi per monitori di tiro e ai corsi di ripetizione.

N. 2.1

- 2.1 Una tessera di legittimazione per l'acquisto di un biglietto di 2^a classe a metà prezzo (tessera di legittimazione) per il viaggio in civile dal domicilio al luogo del corso e ritorno è consegnata:

- a. ai partecipanti ai corsi per monitori di tiro;
- b. ai partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori;
- c. ai partecipanti ai corsi di ripetizione.

I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono per il viaggio dal domicilio al luogo del corso e ritorno un'indennità pari al costo del biglietto di 2^a classe a metà prezzo.

N. 2.2

Abrogato

N. 4

I partecipanti ai corsi per capi dei giovani tiratori ricevono un'indennità per perdita di guadagno conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sulle indennità per perdita di guadagno.

N. 5

5 Altri costi d'esercizio per i corsi per monitori di tiro e i corsi di ripetizione per monitori di tiro e capi dei giovani tiratori

5.1 Locazione di spazi

- a. Come prima priorità vanno utilizzate le infrastrutture della Confederazione. Per l'utilizzo gratuito, occorre presentare una richiesta all'unità organizzativa Tiro e attività fuori del servizio sei settimane prima della prenotazione.
- b. Se non è possibile utilizzare un'infrastruttura di proprietà della Confederazione, l'organizzatore del corso può locare un'infrastruttura a prezzi di mercato. Nel conteggio del corso è allegata una ricevuta.

- 5.2 La direzione del corso può far valere contro ricevuta i seguenti costi:
- a. costi per il fabbisogno di materiale d'ufficio (ad es. timbri, fabbisogno di materiale per scrivere e stampare) per utilizzi esclusivo durante il corso;
 - b. commissioni di gestione del conto bancario o del conto postale;
 - c. costi di spedizione.
- 5.3 Tutti gli altri costi devono essere richiesti per scritto all'Aggruppamento Difesa al più tardi sei settimane prima del corso.